

ALLEGATO A

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per gli Affari internazionali Uff. IV

Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA

Telefono + 39 06 58492953, fax + 39 06 58493683

e-mail: bando.pon@istruzione.it

sito internet: <http://www.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/public-procurement>

<p>CAPITOLATO TECNICO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA ai sensi del Decreto Legislativo del 12.04.2006 n. 163</p>

<p>per l'affidamento dei servizi riguardanti le verifiche in loco (previste dall'art. 60 lett. b) del Reg. 1083/2006 e dall'art. 14 lett. b) del Reg. 1828/2006) degli interventi selezionati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, e finanziati dall'Asse 2 del PON FESR MIUR e dai POR FESR delle Regioni Convergenza nell'ambito del Piano di accelerazione della spesa attivato con la Del.CIPE1/2011, successivamente ampliato con l'azione 4 del Piano di Azione per la Coesione – Priorità Istruzione.</p>
--

Codice Identificativo (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 5314441F6F.. Codice Unico di Progetto (CUP): B74B13000250006.

INDICE

Premessa.....	3
ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI.....	3
ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO	6
ART. 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO.	7
ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ	7
ART. 6 - PIANO DI LAVORO.....	7
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO	8
Art. 8 - IMPORTO A BASE D'ASTA.....	9
ART. 9 – AGGIUDICAZIONE	9
ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	9
ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI.....	10
ART. 13 – TEMPISTICA	10
ART. 14 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA.....	10
ART. 15 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO	11
ART. 16 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	11
ART. 17 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA	12
ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE - RAPPORTI CON IL COMMITTENTE - INIZIO DELLE PRESTAZIONI	12
ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	13
ART. 21 - VERIFICHE INTERMEDIE - PENALE PER RITARDI	14
ART. 22 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA.....	14
ART. 23 - SOSPENSIONE	15
ART. 24 - RECESSO	15
ART. 25 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 26 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE - VARIANTI.....	16
ART. 27 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	16
ART. 28 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI.....	17
ART. 29 - EFFICACIA.....	17
ART. 30 - RINVIO.....	17

Premessa

Il presente capitolato tecnico è allegato al bando di gara menzionato in epigrafe e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Finalità del presente Capitolato è quella di indicare l'oggetto del contratto e le caratteristiche del servizio richiesto, nonché di fissare gli impegni e gli adempimenti a carico dell'affidatario dei servizi riguardanti le verifiche *in loco* (previste dall'art. 60 lett. b) del Reg. 1083/2006 e dall'art. 14 lett. b) del Reg. 1828/2006) degli interventi finanziati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, con particolare attenzione ai progetti selezionati con la Circolare MIUR prot. AOODGAI 7667/2010 e finanziati dall'Asse 2 del PON FESR MIUR e dai POR FESR delle Regioni Convergenza nell'ambito del piano di accelerazione della spesa attivato con la Del.CIPE1/2011, successivamente ampliato con l'azione 4 del Piano di Azione per la Coesione – Priorità Istruzione.

Nel quadro delle iniziative di rilancio dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 in grave ritardo di attuazione, avviate sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 e concordato nel Comitato Nazionale del Quadro Strategico Nazionale (riunione del 30 marzo 2011), il Piano di Azione Coesione concentra, infatti, gli investimenti inerenti il settore Istruzione su alcune priorità strategiche, tra cui l'Azione 4.2-*Interventi per gli ambienti scolastici*, consistenti in opere di ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti scolastici volte a migliorare l'efficientamento energetico, a garantire la messa in sicurezza e l'accessibilità degli edifici o la riorganizzazione funzionale degli spazi utile ai nuovi approcci didattici.

Ogni altra disposizione è contenuta nel Bando e nel Disciplinare di gara ad esso allegato.

ART. 1 - OGGETTO

Le attività oggetto d'incarico fanno riferimento principalmente al supporto al MIUR nella duplice veste di Autorità di Gestione del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e Organismo Intermedio dei PO FESR Calabria, Campania e Sicilia che hanno aderito al Piano di Azione per la Coesione, per la realizzazione delle verifiche *in loco* relative alle operazioni finanziate con le procedure attivate con l'Avviso Congiunto MIUR-MATTM Prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010.

La complessità delle operazioni (riguardanti lavori pubblici che intervengono su edifici affidati alle Istituzioni Scolastiche – ma di proprietà degli Enti Locali) determina la necessità di disporre di specifiche competenze tecniche difficilmente reperibili all'interno del personale del Ministero, rendendo pertanto indispensabile reperire sul mercato le professionalità in grado di eseguire queste attività di controllo, al fine di rafforzare l'attuale sistema di controllo.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI

Il servizio offerto, pena l'esclusione, deve riguardare tutte le attività di controllo in loco di seguito descritte, da erogarsi per l'intera durata contrattuale, attraverso l'attivazione del gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del presente capitolato tecnico. Non sono ammesse offerte parziali o comunque limitate ad alcune di esse, pena

l'esclusione dalla gara. I controlli dovranno essere effettuati in coerenza con le previsioni del Manuale dei controlli di I livello, adottato dal MIUR con prot.AOODGAI/4377 del 16/04/2013 e ss. mm., specificamente dedicato alle procedure di verifica per le operazioni finanziate nell'ambito dell'Asse II del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento".

Oggetto principale dell'attività sono i sopralluoghi presso le Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei finanziamenti dell'asse II del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" – e dei PO FESR Campania, Sicilia e Calabria per i quali il MIUR è Organismo Intermedio - che saranno svolti secondo un calendario definito dal MIUR.

Sulla base del numero di operazioni cofinanziate complessivamente (dal PON e dai PO FESR) nell'ambito della riqualificazione degli ambienti scolastici pari a 1.569 progetti, e in relazione alla loro complessità e novità rispetto ad altri tipi di operazioni correntemente gestite dalle istituzioni scolastiche, si può fin d'ora stimare che non meno di 400 operazioni (il 25% circa) debbano essere assoggettate a verifica *in loco*, e che per ciascuna verifica si possano prevedere non meno di 2 gg/uomo fra analisi documentale e sopralluogo fisico/tecnico sulle opere.

Le verifiche *in loco* hanno quale finalità l'accertamento della realizzazione fisica dell'operazione finanziata nonché l'ammissibilità alla spesa nell'ambito dei fondi strutturali europei degli elementi fisici nonché degli elementi di carattere tecnico ed amministrativo afferenti l'operazione.

Stretta correlazione dovrà essere posta in essere da parte dei controllori fra le piste di controllo adottate per le procedure di cui all'Asse II del PON "Ambienti per l'apprendimento" e le *check list* di controllo allegate al Manuale dei controlli di I livello mediante una attenta analisi di entrambi i documenti.

In via preliminare oggetto del controllo farà riferimento alla:

- verifica dell'esistenza dell'opera finanziata nell'ambito del Programma;
- verifica della sussistenza di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale, dal PON, dalle procedure di cui all'Avviso Congiunto 7667/2010;
- verifica del corretto avanzamento dell'intervento infrastrutturale finanziato rispetto alla contabilità registrata dal beneficiario alla data del controllo.

I sopralluoghi che i controllori sono tenuti ad effettuare saranno finalizzati a verificare - presso la sede oggetto dell'intervento finanziato - la corrispondenza delle opere realizzate e della relativa documentazione amministrativo-contabile presente con i contenuti delle operazioni ammesse a finanziamento e con il rispetto della normativa in materia di opere pubbliche nonché della disciplina di gestione dei fondi strutturali europei. Tale verifica sarà svolta pedissequamente i contenuti del suddetto manuale dei controlli di I livello mediante l'utilizzo delle *check list* in esso allegate che rappresentano lo strumento funzionale a tale finalità.

Le attività di verifica riguarderanno le singole "CERT", documenti attestanti la spesa effettuata in un dato lasso temporale di attività ma, di fatto, per i contenuti presenti nell'ambito delle *check list* di controllo, si estenderanno alla totalità del procedimento di attuazione dell'operazione.

Nell'espletamento di tale funzione il soggetto incaricato delle attività di controllo sarà autorizzato a poter accedere ai luoghi oggetto di controllo ed a visionare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile

affidente l'operazione finanziata in possesso dell'Istituzione Scolastica beneficiaria.

All'incaricato del controllo sarà altresì consentito l'accesso alla piattaforma informativa del MIUR, attraverso la quale potrà acquisire la totalità degli atti di carattere tecnico-amministrativo afferenti l'operazione finanziata ed inseriti dall'Istituzione Scolastica ai fini delle attività di verifica e controllo.

Al termine di ogni singolo sopralluogo il soggetto incaricato dovrà redigere e sottoscrivere la *check list* suddetta rappresentando gli esiti del controllo al MIUR per i provvedimenti di rispettiva competenza e comunicando – laddove riscontrate – le eventuali irregolarità presenti nella certificazione oggetto di controllo e l'entità della spesa ritenuta irregolare.

Il MIUR potrà procedere quindi, laddove se ne rilevi la percorribilità sotto il profilo normativo-regolamentare, a consentire all'Istituzione Scolastica beneficiaria una rettifica delle irregolarità riscontrate successivamente alla quale il controllore potrà effettuare ulteriore attività di verifica sul riallineamento della procedura errata ovvero, laddove l'irregolarità emersa dall'attività di controllo risulti non recuperabile, alla decertificazione della spesa.

Ad ogni controllore sarà attribuito un gruppo di operazioni, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche specifiche a seguito di rettifiche richieste all'Istituzione Scolastica dal MIUR in esito ad una prima attività di controllo.

Le *check list* di controllo sono composte da due tipologie, una prima che attiene le *check list* sui controlli documentali (che interessano il 100% delle operazioni ammesse a finanziamento) una seconda che riguarda specificamente i controlli *in loco*.

I controllori incaricati delle verifiche *in loco* dovranno redigere sia la prima che la seconda tipologia di *check list*, in quanto la prima riguarda elementi di carattere generale nella gestione tecnico-economico-amministrativa dell'operazione, la seconda elementi la cui verifica rimanda esclusivamente ad un accertamento presso la sede di esecuzione dell'operazione finanziata e risulta funzionale in termini di completezza delle informazioni sulla regolarità della spesa.

In particolare, a prescindere dalla totalità dei controlli che dovranno essere svolti in coerenza con i contenuti delle *check list*, particolare attenzione nell'ambito dei controlli di I livello *in loco* dovrà essere rivolta ai seguenti aspetti:

- Verifica dei luoghi nei quali insiste l'opera finanziata mediante un attento sopralluogo nell'area di cantiere al fine di verificarne la rispondenza con quanto indicato nel progetto esecutivo approvato che con la richiesta in fase di candidatura;
- Verifica sullo stato d'avanzamento fisico del progetto finanziato volto ad accertare la corrispondenza fra gli stati d'avanzamento dei lavori dichiarati all'atto del controllo e le opere effettivamente realizzate.
- Verifica sulla contabilità dei lavori e della rispondenza della stessa con quanto realizzato mediante una attenta analisi della documentazione contabile presente in cantiere (libretto delle misure, registro di contabilità, etc...) e la verifica – a campione – dei lavori svolti e della relativa corrispondenza con quanto contabilizzato, accertamento finalizzato a scongiurare la contabilizzazione di lavorazioni non eseguite od eseguite parzialmente.

- Presenza e custodia della documentazione, accertamento volto sia a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ad operazioni finanziate con fondi strutturali che alla normativa nazionale in materia di opere pubbliche che prescrive la presenza di elaborati minimi in cantiere afferenti gli aspetti tecnici, contabili ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- Adempimenti in materia di pubblicità nella fase di esecuzione dei lavori, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 8-9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 nonché da quanto previsto dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;
- Adempimenti in materia di pubblicità al termine dei lavori in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 8-9 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Sarà compito del singolo controllore (o soggetto incaricato dell'attività a seconda del bando che si intende adottare) redigere con cadenza semestrale dalla data di avvio delle attività di controllo, una relazione circostanziata sulle attività di controllo secondo un format che sarà predisposto dal MIUR e trasmesso ai controllori, indicando, alla luce dell'esperienza maturata, anche eventuali integrazioni o aggiornamenti da apportare ai sistemi di gestione e controllo del PON "ambienti per l'apprendimento" con particolare riferimento al manuale dei controlli relativo all'Asse II ed indicazione dei fattori di rischio inerenti le procedure di gestione.

ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento del servizio è richiesto un gruppo di lavoro articolato in relazione alle attività di supporto descritte nell'articolo 2 del presente capitolato. Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzarle, dovrà essere costituito al minimo e a pena di esclusione dalle seguenti professionalità:

- 1) un direttore scientifico con almeno 10 anni di esperienza in materia di gestione, controllo e rendicontazione dei Fondi Strutturali e di finanziamenti pubblici per il quale è richiesto un impegno di almeno 60 giornate/uomo per l'intera durata del servizio;
- 2) un esperto con almeno 10 anni di esperienza professionale in materia di gestione, controllo e rendicontazione dei Fondi Strutturali e di finanziamenti pubblici per il quale è richiesto un impegno di almeno 220 giornate /uomo per l'intera durata del servizio, con funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro;
- 3) 8 esperti con almeno 10 anni di esperienza professionale in materia di gestione tecnica, giuridica o amministrativa di progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche per i quali è richiesto un impegno di almeno 100 giornate/uomo ciascuno per l'intera durata del servizio;
- 4) 1 esperto, con almeno 3 anni di esperienza professionale in materia di gestione finanziaria e controllo di programmi connessi ai Fondi della UE, con particolare riferimento al FESR per il quale è richiesto un impegno a tempo pieno per l'intera durata del servizio.

E' richiesta l'indicazione dei nominativi, delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze

professionali e dell'impegno annuo previsto di ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché un *curriculum vitae* sottoscritto da ciascun interessato secondo le modalità e la forma indicate nel disciplinare di gara.

ART. 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO.

A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.

Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario debba sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi ed i *curricula vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

L'eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e *curricula vitae* di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Amministrazione aggiudicatrice.

L'Amministrazione aggiudicatrice, può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione dei servizi, motivando la richiesta. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; l'Amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* accetta la sostituzione o invia motivato diniego.

Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione della Amministrazione aggiudicatrice.

Per esigenze derivanti dall'attività da svolgere, ovvero, su richiesta della Amministrazione aggiudicatrice i componenti il gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all'espletamento del servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.

Devono essere previste attività di coordinamento e di formazione per l'intero gruppo di lavoro affinché sia garantito, ove ritenuto opportuno, uno svolgimento integrato delle attività.

Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro a svolgere ulteriori attività in favore delle Istituzioni Scolastiche oggetto dei controlli previsti dal presente capitolato.

ART. 6 - PIANO DI LAVORO

L'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, dovrà tradurre, anche con

eventuali miglioramenti richiesti dall'Amministrazione, l'offerta tecnica in un piano di lavoro generale che illustrerà il quadro delle attività e che riguarderà, tra l'altro:

1. le attività di verifica da svolgere indicando la relativa tempistica che dovrà rispettare le scadenze regolamentari. Il piano di lavoro, tra l'altro, prevederà una proposta organizzativa con la definizione specifica delle attività e delle figure professionali addette alle singole attività in cui si articola il servizio, il calendario di massima di tutte le attività previste per l'intera durata del servizio e la pianificazione esecutiva delle attività nonché il numero minimo di interventi di assistenza sul campo. Su questa base saranno predisposti piani semestrali di attività, concordati con l'Amministrazione aggiudicatrice e, dove ritenuto opportuno, da un apposito Gruppo tecnico, nominato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
2. L'interfaccia tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca gli uffici territoriali e le Istituzioni Scolastiche.
3. La registrazione e conservazione scritta di tutte le azioni ed attività rilevanti di assistenza effettuate, al fine di favorire eventuali successive o contestuali attività di controllo da parte dell'Amministrazione, degli organismi di controllo esterno e/o comunitari.
4. La messa a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice di personale dotato di elevata qualificazione scientifica, tecnica e amministrativa ed esperienza adeguata allo svolgimento di funzioni di supporto, così come descritte nell'articolo 3 del presente capitolato. Il servizio dovrà essere erogato con la necessaria flessibilità operativa. Lo specifico adattamento di modalità, tempi e percentuali di presenza potranno essere concordate di volta in volta - in sede di piano semestrale di attività - con la stessa Amministrazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice entro trenta giorni dalla consegna approva il piano di lavoro o richiede eventuali integrazioni.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in un massimo di 18 mesi dalla data della sua approvazione - salvo quanto previsto dall'art.11, comma 12, del D.Lgs 163/06, e comunque la scadenza non potrà andare oltre la data del 31/10/2015.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di affidare, ai sensi e nei limiti dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, servizi analoghi e, ai sensi della lettera a) del medesimo articolo servizi complementari a quello oggetto del presente bando.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

Art. 8 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo globale a base di gara è fissato a un massimo di € 550.000,00 (oltre IVA come per legge) per un numero di verifiche in loco almeno pari a 400 progetti.

Tale importo è a carico del Programma Operativo Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" 2007-2013 finanziato Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003, approvato con decisione della Commissione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007 (+ Asse e Ob. Specifico).

Qualora se ne ravvisi la necessità, la copertura finanziaria relativa un eventuale proseguimento del servizio affidato, sarà a carico del PON 2007/2013 nonché della Programmazione 2014/2020.

L'offerta economica praticata dal proponente dovrà essere basata su di un valore unitario per ciascuna verifica, che moltiplicata per la quantità minima richiesta di verifiche genererà l'offerta economica complessiva. Come meglio esplicitato al successivo articolo 20, i pagamenti saranno commisurati al numero di verifiche effettivamente eseguite. Pertanto, qualora nel periodo di vigenza contrattuale venisse effettuato un numero di verifiche inferiore a quello stimato in sede di offerta, il corrispettivo del servizio sarà decurtato proporzionalmente.

Non sono ammesse offerte in aumento.

I costi della sicurezza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3/2008.

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, e quindi comprensivo dell'opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., potrà ammontare sino ad massimo di €. 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) oltre IVA.

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, del D.Lgs 163/06 e secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.

ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene secondo quanto previsto dall'art.11, comma 13, del D.Lgs.163/06 in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti della Stazione Appaltante, a cura dell'ufficiale rogante.

La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di approvazione dello stesso. In ogni caso il soggetto partecipante resta impegnato all'eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell'offerta.

Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell'interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo, il dirigente responsabile, può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione. Ogni altra disposizione è

contenuta nel Bando e nel disciplinare di gara.

ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia degli impegni assunti, l'Aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà costituire – ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e con le modalità ivi stabilite - una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale stimato per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando quanto previsto dall'art. 113, comma 1, secondo periodo, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10%.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo le modalità dell'art 113, comma secondo del DLgs. 163/06 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione a seguito di regolare verifica o collaudo, e sempre che non pendano controversie.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o collaudo, conformemente al disposto dell'art. 324 del D.P.R. 207/2010.

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

Essendo la durata prevista del contratto inferiore a quanto disciplinato dall'art.115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (che prevede in ventiquattro mesi la periodicità della revisione), il corrispettivo spettante all'Aggiudicatario non verrà sottoposto a revisione.

ART. 13 – TEMPISTICA

Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'Aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica formulata nell'offerta e nel successivo piano di lavoro che dovrà tener conto delle prescrizioni dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

ART. 14 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, sollevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di

legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore.

ART. 15 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnati anche le sorgenti dei programmi.

Detti diritti, ai sensi della L. 22.4.1941 n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

ART. 16 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica e la linea telefonica necessaria per l'espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente.

L'Aggiudicatario avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione del Committente.

I professionisti impiegati dall'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.

Su istanza dell'Amministrazione Aggudicatrice, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all'Amministrazione aggiudicatrice.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte e conformemente all'offerta tecnica;
- le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inadeguati dall'Amministrazione ai sensi del presente articolo;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 17 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE - RAPPORTI CON IL COMMITTENTE - INIZIO DELLE PRESTAZIONI

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, l'Aggiudicatario, indicherà un Coordinatore operativo.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06, il Committente, verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010.

Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, il Committente ha facoltà di procedere

alla risoluzione del contratto medesimo.

ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione Appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti on genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche p presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gare CIG: 5314441F6F ed i seguenti CUP (Codice Unico di Progetto): B74B13000250006

ART. 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fermo restando che le modalità di pagamento seguiranno l'andamento dei flussi finanziari e le disposizioni previste in materia di Fondi Strutturali Europei e che le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa, potranno subire gli adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che potrebbero intervenire a livello europeo e nazionale, si prevede di effettuare i pagamenti per ogni stato di avanzamento in relazione ad ognuno dei quali il Committente erogherà l'importo da contratto, con le seguenti modalità, salvo diverse specificazioni contenute nel contratto:

1. acconto, pari al 10% dell'importo contrattuale alla approvazione del piano di lavoro indicato

- nell'articolo 6 del presente capitolato e dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo;
2. erogazione dei compensi fino all'80% del corrispettivo come da offerta economica, con cadenza semestrale, in rate posticipate a fronte di stati di avanzamento dei lavori e commisurate al numero di verifiche effettuate nel semestre, dietro presentazione delle relazioni semestrali di attività, di regolare fattura e previo accertamento e verifica dell'attività svolta.
 3. erogazione del restante importo a saldo del valore contrattuale, a conclusione del periodo previsto per il servizio oggetto del presente bando, ed a seguito della verifica definitiva o collaudo; tale ultima tranche di pagamento potrà essere inferiore all'effettivo 10% qualora il numero di verifiche *in loco* eseguite, entro il termine di vigenza del contratto, fosse inferiore al numero stimato in sede di offerta economica.

Ogni altra modalità sarà definita in sede contrattuale. La liquidazione di ogni importo avverrà, a presentazione di regolare fattura, controfirmata dal responsabile nominato dall'Amministrazione Committente, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle fatture.

ART. 21 - VERIFICHE INTERMEDIE - PENALE PER RITARDI

Il Committente comunicherà all'Aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui tempi impiegati per le varie azioni. Egli si riserva, altresì, durante tutto il corso di esecuzione del progetto, di indicare all'Aggiudicatario eventuali modifiche ed integrazioni del progetto stesso. L'Aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.

Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il Committente potrà valutare l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra ditta, imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.

Nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'Amministrazione Aggiudicatrice, non imputabili allo stesso Committente, sarà applicata nei confronti dell'Aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del presente affidamento. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per il Committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

ART. 22 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei

requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'art. 19 del presente Capitolato.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
6. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario;
7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto. **ART. 23 - SOSPENSIONE**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto, è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto con l'intervento dell'Aggiudicatario.

La sospensione dell'esecuzione della prestazione può altresì essere disposta dal Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 207/2010.

ART. 24 - RECESSO

L'Amministrazione aggiudicatrice, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per

sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall'articolo 20 del presente capitolato.

E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 25 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs 163/06.

Il soggetto aggiudicatario è comunque responsabile nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca delle attività subappaltate e dei servizi resi dal subappaltatore ed esso solo risponde della qualità delle prestazioni subappaltate.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 26 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE - VARIANTI

L'Amministrazione aggiudicatrice, si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440.

L'Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario variazioni al contratto ai sensi e nei limiti dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Aggiudicatario maggiori oneri.

ART. 27 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 28 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI

Il servizio dovrà essere realizzato in conformità con i vigenti Regolamenti europei in materia di Fondi Strutturali e delle relative disposizioni e modalità definite per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale e dei Programmi Operativi in questione.

ART. 29 - EFFICACIA

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per il Committente solo dopo l'approvazione del contratto sottoscritto.

ART. 30 - RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Marcello Limina

